

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 105/19/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica e liquidazione n° 20052V000535000, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 rettificava da € 550.000,00 ad € 2.201.045,00 il valore d'avviamento del ramo d'azienda riguardante i rapporti di consulenza contrattuale previdenziale ed esterna ceduto dalla Siemens Gestione Servizi Spa (ora incorporata nella Siemens Spa) alla Siemens Mobile Communication Spa.

In particolare l'Ufficio, in applicazione degli artt. 51 e 52 D.P.R. 131/1986, rideterminava il maggior valore di avviamento applicando il criterio della redditività media ex art. 2 D.P.R. 460/1996.

Avverso detto atto la società cedente proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano lamentando:

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 citati, avendo l'Ufficio rideterminato in modo apodittico il valore dell'avviamento commerciale. Secondo la ricorrente, l'Ufficio avrebbe semplicemente moltiplicato il valore di uno dei contratti di consulenza per tutti i contratti in essere (8), così ottenendo i ricavi, utilizzati poi come base per il calcolo del valore di avviamento. La società invece precisava di aver calcolato detto valore ai sensi del DPR 460/1996 applicando come moltiplicatore 5 anziché 3 e capitalizzando il valore di avviamento sulla base di uno sviluppo stimato dell'attività futura.

- la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge 212/2000 non avendo l'Agenzia delle Entrate tenuto, nella fase pre - contenziosa, un comportamento ispirato ai principi di collaborazione e buona fede.

Con controdeduzioni l'Ufficio conferma la legittimità del proprio operato, avendo preso come base per il calcolo l'unico contratto prodotto dalla società.

La Commissione adita, ritenuta la documentazione prodotta non idonea a supportare l'assunto della ricorrente, atteso che tutti i contratti prodotti rimandano per la determinazione del prezzo ad allegati non depositati nel fascicolo di causa, respingeva il ricorso.

Ha proposto appello la società contribuente rilevando:

- un'omissione nella valutazione della documentazione prodotta da parte dei Primi Giudici, documentazione, in questa sede ulteriormente integrata con la produzione anche degli allegati ai contratti;

- la carente/insufficiente motivazione in diritto della sentenza, che fa riferimento unicamente alla mancanza di documenti;

- l'arbitrarietà ed illegittimità del criterio di calcolo adottato dall'Ufficio; - la violazione dell'art. 10 Statuto del contribuente.

Chiede la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Con controdeduzioni l'Agenzia dell'Entrate precisa:

- di aver determinato il valore di avviamento sulla base dell'unico contratto prodotto nella fase pre - contenziosa dalla società, applicando il metodo della redditività media;

- di non condividere il metodo di calcolo applicato dalla società in quanto basato su un moltiplicatore diverso da quello previsto dalla normativa;

- di aver sempre agito nel rispetto del principio della buona fede e correttezza anche nella fase pre - contenziosa.

Ribadisce infine l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 600/1973, dei documenti e degli allegati perché prodotti solo in questo grado di giudizio.

Chiede la conferma della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo si rileva che, dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge un dato certo, ossia che i corrispettivi pattuiti per le consulenze erano riportati negli allegati di ogni singolo contratto (per la precisione si tratta dell'allegato 4), come correttamente evidenziato dai Giudici di Primo grado.

Risulta altrettanto certo che tali allegati non vennero offerti in comunicazione all'Agenzia dell'Entrate durante il contraddittorio tenutosi nella fase precedente l'emissione dell'avviso di rettifica. Non risultano infatti essere stati prodotti, né in sede di risposta al questionario (doc. 4 fascicolo primo grado contribuente), né in ottemperanza all'impegno preso durante il secondo incontro tra le parti tenutosi il 19/2/2008 (docc. 12 - 14 fascicolo primo grado contribuente).

È altresì inconfutabile che i contratti vennero prodotti, non al momento della costituzione in giudizio avanti la Commissione Provinciale, ma solo in ottemperanza all'ordinanza n° 140/12/2008 (docc. 3 e 4 fascicolo appello contribuente). Ancora una volta, vennero presentati i soli contratti, privi di allegati. La mancanza di detti documenti ha impedito, sia all'Ufficio prima che ai Giudici di primo grado poi di verificare quali fossero i corrispettivi pattuiti. Conseguentemente, il criterio della redditività media applicato dall'Ufficio, prendendo come base il solo corrispettivo conosciuto, è stato, in primo grado, ritenuto equo e congruo.

Gli allegati sono stati prodotti solo in questa sede e l'appellante chiede che se ne tenga conto ai fini della determinazione del valore di avviamento. I documenti prodotti non possono però essere valutati da questa Commissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 4 DPR 600/1973, il quale stabilisce che "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la valutazione della documentazione prodotta in giudizio sia "preclusa dalla mancata presentazione delle scritture in sede di verifica e accesso degli ispettori e successivamente, ammesso e non concesso che tale preclusione sia superabile, dalla mancata produzione della documentazione contestualmente al ricorso introduttivo come espressamente disposto dall'art. 32 comma 5. Si tratta di una norma che ha superato lo scrutinio di Costituzionalità (C. Cost. 7.6.2007 n° 181) la cui ratio va individuata nel bilanciamento dell'interesse del contribuente all'adeguamento del carico fiscale alla sua effettiva capacità contributiva (quale potrebbe essere dimostrata dalla documentazione contabile ed amministrativa) e dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria al razionale e sollecito svolgimento dell'attività accertativi

che potrebbe risultare pregiudicato dall'eventuale produzione documentale diluita nel tempo e soprattutto scaglionata *secundum eventum litis*, e quindi secondo tattiche di convenienza processuale anche dilatorie" (Comm. Trib. Reg. Firenze Sez. I sent. n° 164/1/10 del 2.7.2009 - 26.10.2010; ed anche Comm. Trib. Reg. Lazio sent. 4.12.2008 n° 110, che parla di "sanzione di inutilizzabilità prevista in via generale e non limitata all'ipotesi di rifiuto"; Cass. civ. sez. trib. 30.12.2009 n° 28049).

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che la documentazione prodotta dalla Siemens Spa non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio. Conseguentemente deve essere confermata la rettifica operata dall'Ufficio, atteso altresì che le altre doglianze svolte dall'appellante appaiono del tutto generiche e pretestuose. Infatti, il criterio di calcolo applicato dalla Siemens per valutare la redditività dei contratti ceduti si fonda su un moltiplicare (5), non previsto dall'art. 2 DPR 460/1996, il quale indica come moltiplicatori unicamente il 3 o, in casi particolari, il 2.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 19°, respinge l'appello della contribuente e la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate, come da nota spese dell'Ufficio, in complessivi € 3.326,76.